



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 12 giugno 2013
(OR. en)

2012/0251 (COD)
LEX 1354

PE-CONS 12/1/13
REV 1

SPG 5
WTO 69
COASI 42
CODEC 623

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 552/97 DEL CONSIGLIO
CHE REVOCA TEMPORANEAMENTE L'ACCESSO ALLE PREFERENZE
TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL MYANMAR/BIRMANIA**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 12 giugno 2013

**che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca
temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie
generalizzate per il Myanmar/Birmania**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per l'Unione di Myanmar¹, quale modificato dall'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio 2009², dispone la revoca temporanea per la Birmania/Myanmar dell'accesso alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008.
- (2) La lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma di detto regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per la violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III, parte A, di tale regolamento, risultante dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti.
- (3) La convenzione (n. 29) del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato, figura all'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

¹ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

² GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

- (4) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, è giustificato porre un termine all'applicazione di detto regolamento alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, dalla quale risulta che le pratiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.
- (5) Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato una risoluzione sulle misure relative al Myanmar adottate a norma dell'articolo 33 della costituzione OIL ("risoluzione ILC"). Prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal comitato ILC per l'applicazione delle norme e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato, la ILC ha deciso di abolire le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall'assistenza tecnica dell'OIL. La ILC ha inoltre sospeso per la durata di un anno la richiesta fatta dall'OIL ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni.

- (6) In data 17 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio sul lavoro forzato in Myanmar/Birmania, contenente le sue conclusioni ("la relazione"). La relazione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso la conformità alle raccomandazioni dell'OIL, riconosciuti dagli organi di controllo competenti dell'OIL, consentono di non considerare più "gravi e sistematiche" le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29, raccomandando di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.
- (7) Alla luce della risoluzione dell'ILC e della relazione e a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di adozione della risoluzione dell'ILC.
- (8) È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi in Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, se del caso, quelle per rinnovare la revoca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 552/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente